

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi [c.p. 472] diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi (1) senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619 [disp. att. c.p. 19-bis] (2).

[Se il colpevole ha già riportato una condanna per delitti contro il patrimonio [c.p. 624], o contro la fede pubblica [c.p. 453], o contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio [c.p. 499], o per altri delitti della stessa indole [c.p. 101], può essere sottoposto alla libertà vigilata] (3).

(1) Sui pesi e misure vedi gli artt. 1, 8 e 9, L. 13 dicembre 1928, n. 2886, gli artt. 1, 12, 16 e 31, R.D. 23 agosto 1890, n. 7088.

(2) Comma così modificato dall'art. 55, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(3) Comma abrogato dall'art. 18, L. 25 giugno 1999, n. 205.

(1) Sui pesi e misure vedi gli artt. 1, 8 e 9, L. 13 dicembre 1928, n. 2886, gli artt. 1, 12, 16 e 31, R.D. 23 agosto 1890, n. 7088.

Articolo 1 [Pesi e misure legali] I pesi e le misure legali nel Regno d'Italia sono unicamente quelli del sistema metrico decimale, le cui unità sono le seguenti: Per le misure lineari: Il metro internazionale . Per le misure di superficie: Il metro quadrato. Per le misure di solidità: Il metro cubo. Per i pesi: Il grammo, millesima parte del chilogrammo internazionale. (1) Per le misure di capacità: Il litro, volume di mille grammi d'acqua pura a quattro gradi del termometro centesimale.

Articolo 8 [Campione] Un campione conforme ai prototipi sarà tenuto in ogni ufficio di verifica e presso quei municipi i quali ne facciano richiesta e ne corrispondano il prezzo.

Articolo 9 [Pesi e misure: denominazione] Negli atti pubblici, nei libri e registri di commercio, negli annunci ed affissi, ogni peso o misura dovrà essere espresso con la sua denominazione, secondo la tabella A unita alla presente legge.

Art. 1.

I pesi e le misure legali nel Regno d'Italia sono unicamente quelli del sistema metrico decimale, le cui unità sono le seguenti: Per le misure lineari: Il metro internazionale. Per le misure di superficie: Il metro quadrato. Per le misure di solidità: Il metro cubo. Per i pesi: Il grammo,

millesima parte del chilogrammo internazionale. Per le misure di capacità: Il litro, volume di mille grammi d'acqua pura a quattro gradi del termometro centesimale.

Art. 12.

I pesi e le misure e gli strumenti, usati in commercio per pesare e per misurare, sono sottoposti a due verificazioni, la prima e la periodica; nell'una e nell'altra il verificatore pone un bollo sopra ogni oggetto da lui verificato.

Art. 16 [16] La sanzione amministrativa di cui al presente numero ha così sostituito la precedente sanzione penale per effetto dell'art. 1 della [L. 24 dicembre 1975, n. 706](#) e dell'art. 32 della [L. 24 novembre 1981, n. 689](#). L'importo di tale sanzione è stato così elevato per effetto dell'art. 114 della [L. 24 novembre 1981, n. 689](#).

Art. 31. [13]

E' punito:

1) con la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 100.000, chiunque ponga in vendita o introduca in commercio pesi, misure e strumenti per pesare e misurare mancanti di bollo di prima verifica [14];

2) con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 [15] :

a) chiunque non adempia all'obbligo della verifica periodica prescritto dall'art. 16;

b) chiunque non sottoponga alla rilegalizzazione gli strumenti per pesare e misurare rimessi a nuovo, sia ordinari che automatici;

c) chiunque ometta di domandare l'iscrizione sullo stato degli utenti ai termini dell'art. 19, comma terzo;

3) con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 chiunque contravvenga alle disposizioni delle leggi sui pesi e sulle misure e dei relativi regolamenti nelle quali non sia prevista una pena speciale [16];

(2) Comma così modificato dall'art. 55, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(Art. 55 Modifica dell'articolo 692 del codice penale, in tema di detenzione di misure e pesi illegali
1. Nel primo comma dell'articolo 692 del codice penale (1) le parole «è punito con l'ammenda da lire ventimila a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila».)

(3) Comma abrogato dall'art. 18, L. 25 giugno 1999, n. 205.

Dispositivo dell'art. 472 Codice penale

Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati ⁽¹⁾, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro. La stessa pena si applica a chi nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati ⁽²⁾. Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure o di pesi è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare [692].

Note

(1) Per pesi e misure comunque alterati si fa riferimento ai casi in cui sono state apportate delle modifiche che alterino indirettamente il risultato della pesatura o della misurazione.

(2) Uso e detenzione sono due condotte alternative, la seconda rimane assorbita dalla prima.

ARTICOLO 19 BIS

Autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative

(Rubrica non ufficiale)

L'autorità competente a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni per le violazioni amministrative previste dagli articoli 350, 352, 498, 527, 654, 663 bis, 672, 688, 692, 705, 724 e 725 del codice penale è il prefetto.